

Camanini dott. Cristina
Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Diaz, 26 – 38023 Cles (TN)
Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437
e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto

**“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 a seguito del
riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del principio contabile
9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011”**

La sottoscritta Cristina Camanini, dottore commercialista e revisore legale dei conti, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Baselga di Pinè nominata per il triennio 03.11.2020 – 02.11.2023 con delibera consiliare n. 48 del 02.11.2020:

- ricevuta in data 21.02.2022 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 a seguito del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del principio contabile 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- vista la deliberazione n. 16 del 12.04.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021 -2023;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 di data 15.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2021- 2022- 2023 e s.m.;

- visto l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, novellato dal D.Lgs. 126/2014, che dispone: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi...omissis.";
- considerato che l'art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.lgs n. 267/2000 riserva all'organo esecutivo la competenza relativa alle variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni derivanti dagli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta comunale entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- rilevato che il principio contabile 9.1 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che: " Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere";
- vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario nr. 135 di data 21.02.2022 di approvazione del riaccertamento parziale dei residui mediante reimputazione all'esercizio 2022 dell'impegno nr. 92556 di cui alla determinazione nr. 1027 di data 15.12.2021, per l'importo di € 1.024,80 al fine di consentire il pagamento delle connesse obbligazioni in scadenza prima del riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi;
- visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. nr. 267 18 agosto 2000;

- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 con particolare riferimento all'art. 49, comma 5;
- visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 36 di data 30.04.2001 e successive modificazioni;
- visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO CHE

- in conseguenza delle variazioni apportate, si intendono parimenti variati il bilancio di previsione 2021-2023 (esercizi 2021 e 2022) nonché il Piano esecutivo di gestione 2020- 2022;
- la presente proposta non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/200 e ss.mm;
- possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, esprime parere favorevole, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta, di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 a seguito del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 ", secondo quanto indicato e così come sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Cles (TN), 22 febbraio 2022

